



associazione nazionale allevatori suini

LE MODIFICHE AL PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO MALATTIA DI AUJESZKY

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale con le modifiche e le integrazioni al Decreto 1° aprile 1997 recante Piano Nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, successivamente integrato dalla Nota Ministeriale Prot. n. DGSAFV/III/3414/P del 23 febbraio 2011.

Come già parzialmente anticipato con l'Osservatorio n. 304 del 6 dicembre 2010, le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento sono le seguenti:


1. Viene introdotta la possibilità di utilizzare i vaccini attenuati deleti anche nei riproduttori;
2. Il veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o da associazioni di categoria sarà responsabile dell'applicazione dei programmi vaccinali;
3. La corretta attuazione del programma vaccinale sarà verificata dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio nell'ambito delle attività di farmaco sorveglianza, attraverso i dati acquisiti in azienda e i modelli 12 di cui al DPR 320/54;
4. Sul modello IV utilizzato per la movimentazione dei suini da ingrasso e da riproduzione deve essere riportata la data ed il numero degli interventi immunizzanti effettuati per la malattia di Aujeszky. La nota ministeriale ha precisato che:
 - Nei casi in cui non è obbligatoria la visita clinica degli animali ed il Modello IV è autocertificato dall'allevatore, è ammessa, in luogo dell'annotazione, la possibilità di allegare copie dei Modelli 12 attestanti le vaccinazioni eseguite sui suini trasportati. Nel caso di movimentazione di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, tenuto conto che i soggetti sono al di sotto dell'età vaccinale, il Modello IV dovrà riportare le date delle vaccinazioni effettuate nella scrofaia di origine. Questa disposizione dovrà essere applicata fino a che non sarà possibile indicare direttamente in Banca Dati Nazionale l'avvenuta vaccinazione.
 - Nei casi in cui la visita clinica degli animali è obbligatoria, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita, potrà certificare sul Modello IV che i suini sono stati regolarmente vaccinati per la malattia di Aujeszky, dopo aver controllato i Modelli 12 in azienda.

Si ritiene tuttavia, che l'allevatore abbia la possibilità di richiedere la visita clinica del veterinario ufficiale prima della movimentazione, anche nei casi in cui non è espressamente obbligato dalla norma: in questo modo sarà il veterinario ufficiale a certificare sul Modello IV la regolarità degli interventi vaccinali eseguiti, evitando all'allevatore l'onere di questo nuovo adempimento burocratico;

5. Dal 1° gennaio 2013 sarà obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni;
6. Sulla base dei dati epidemiologici, il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione interessata, dichiara l'indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica secondo le prescrizioni del Piano e della Decisione 2008/185/CE;
7. Decorsi 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero della Salute, valutata la situazione epidemiologica con il Centro di Referenza Nazionale ed in accordo con le Regioni e le Province autonome, adotta se necessario ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l'applicazione delle misure del Piano;
8. È prevista un'intensificazione del monitoraggio sierologico secondo lo schema del Piano di sorveglianza della Malattia Vescicolare del suino;
9. Sono introdotti sistemi diversificati per il mantenimento della qualifica di "allevamento indenne" per gli allevamenti a ciclo aperto e a ciclo chiuso, gli allevamenti da svezzamento e gli allevamenti da ingrasso. Viene introdotto anche un "sistema semplificato" per gli allevamenti che applicano un ciclo "tutto pieno tutto vuoto". Il mantenimento della qualifica è legato, tra l'altro, anche all'obbligo di introdurre solo suini provenienti da allevamenti indenni e al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Il Decreto ribadisce altresì che le movimentazioni di animali devono essere certificate con il Modello IV, compilato in quadruplica copia e che nel caso in cui le informazioni previste dal modello (inclusa la dicitura sulla qualifica sanitaria) siano già presenti in Banca Dati Nazionale, il modello può essere stampato direttamente dalla BDN. L'eventuale visita clinica degli animali deve avvenire nelle 48 ore precedenti il carico.

Lo schema di seguito riportato sintetizza le diverse casistiche previste dal Decreto Ministeriale e dalla successiva nota integrativa:



Queste disposizioni entrano in vigore lunedì 28 febbraio 2011.

Roma, 24 febbraio 2011